All: 1 alla lett. 2164 del 23-5-1967

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 111

IL SOPRINTENDENTE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 3 maggio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1967.

Ulteriore proroga della sospensione dei termini di scadenza, dei pagamenti e delle vendite di beni pignorati, in favore delle popolazioni di Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966 . . . . . Pag. 2310

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Tortolì (Nuoro) . . . . Pag. 2311

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Sapri (Salerno) Pag. 2312

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Codogno, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e approvazione della ripartizione in reti telefoniche urbane dei settori del distretto medesimo . . . . . Pag. 2313

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Urbino, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e approvazione della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto medesimo Pag. 2313

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia . . Pag. 2314

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1967.

Proroga dei termini del decreto ministeriale 31 marzo 1967 concernente la caccia alla selvaggina migratoria. Pag. 2314

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di Crespellano (Bologna) . Pag. 2315

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Cavasso Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Civiasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 2315

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 2316

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 2316

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 2316

commi secondo e terzo, della legge 23 dicembre 1966, n. 1141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è prorogata fino al 3 agosto 1967 nei confronti dei Comuni sottoindicati:

Provincia di Rovigo: Porto Tolle.

Provincia di Udine: Aquileia - Latisana - Palazzolo dello Stella - Precenicco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1967

SARAGAT

REALE — PRETI — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 51

(4852)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Tortolì (Nuoro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze dell'11 aprile 1962 e del 30 maggio 1964, ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Tortolì (Nuoro);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tortolì;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per le anfrattuosità scogliose, per le spiagge sabbiose, ove si alternano tratti selvaggi con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quelle modificate dall'opera dell'uomo, per il variare dell'orografia, il colore delle rocce, le indicibili trasparenze marine, costituisce un quadro naturale di indicibile bellezza e inoltre un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico-tradizionale per gli abitati compresi nella zona suddetta formati nel volgere del tempo con architettura spontanea ma generata da un atavico buon gusto e da una innata sensibilità;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Tortolì (Nuoro), con esclusione della zona industriale, individuata dai seguenti limiti: litorale marino, stazione ferroviaria di Arbatax, strada ferrata fino a mt. 350 dopo il secondo casello ferroviario nella direzione Arbatax-Tortolì; da questo punto il limite segue una linea ortogonale alla direzione della ferrovia per una lunghezza di circa metri 275 fino ad incontrare la strada vicinale della Peschiera e quindi la suddetta strada fino alla Casa della Peschiera; da questo punto segue la congiungente Casa della Peschiera limite del confine comunale, dove questo interseca il litorale marino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Tortolì provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 giugno 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

Verbale della seduta del giorno 30 maggio 1964

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 30 del mese di maggio, in Nuoro nella sede dell'Amministrazione provinciale alle ore 16,30, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

Passando all'ordine del giorno il vice presidente dà lettura della seguente motivazione relativa alla tutela naturale e panoramica del territorio del comune di Tortolì indicato nel testo e nel grafico del verbale redatto dalla stessa Commissione in data 11 aprile 1962:

Nei limiti sopra descritti il territorio costiero è di particolare interesse per le anfrattuosità scogliose e per le spiaggie sabbiose, ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo. Il variare della orografia, il colore delle roccie, le indicibili trasparenze marine rendono la zona indicata degna di essere tutelata nel modo più attento, pur tenendo nel dovuto conto la possibilità di nuovi inserimenti residenziali.

Quanto sopra, a parere della Commissione, ricade pienamente nel comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mentre gli abitati compresi nel territorio sopra indicato — formati nel volger del tempo con architettura spontanea ma generata da un atavico buon gusto e da innata sensibilità — sono da considerarsi complessi di cose immobili che compongono quel caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, cui ra riferimento il comma 3° dell'articolo suddetto.

Pertanto la Commissione conferma quanto già deciso nel suddetto verbale dell'11 aprile 1962 e motiva il provvedimento nel modo sopra indicato.

(4257)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Sapri (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nel comune di Sapri;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sapri (Salerno);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dalla Giunta municipale di Sapri;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di vegetazione tipica e di nuclei abitati aventi singolari valori paesaggistici, rappresenta un insieme di valore estetico tradizionale, integrato e qualificato da monumenti archeologici e architettonici, nonchè un quadro panoramico naturale di incomparabile bellezza godibile dagli innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che attraversano le località predette;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sapri (Salerno), come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Golfo di Policastro-Vibonati-Torraca-Tortorella, dal Vallone Giuliani segue il torrente Brizzi fino al tratturo che porta al km. 1 della strada statale n. 104. Attraverso lo stesso si raggiungono le quote 84, 164, 256, 356, 280, 276, 340, 357, 372 (Case Scifo), ove ha termine il tratturo. Dalla stessa quota seguendo la curva di livello si raggiunge il Vallone di Mezzanotte, ove si incontra il confine comunale di Maratea e provinciale di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Sapri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 luglio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 23 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 14 luglio, alle ore 10, nella sede della Provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) *Vibonati-Santa Marina-Sapri* - Ordine sospensione lavori raddoppiamento strada prospiciente la spiaggia Oliveto di Villammare-Golfo di Policastro, disposto, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal Ministro per la pubblica istruzione con telegramma n. 3472 del 24 giugno 1965.

(*Omissis*).

Si passa, quindi, a trattare il primo oggetto dell'ordine del giorno, con l'intervento del sindaco di Sapri avv. Vincenzo Peluso e del sindaco di Vibonati sig. Bifano; è assente il sindaco di Santa Marina, pur essendo stato regolarmente invitato.

La Commissione, confermando il provvedimento ministeriale di sospensione dei lavori, si dichiara favorevole alla proposta d'imposizione del vincolo d'insieme sui territori comunali di Sapri, Vibonati e Santa Marina.

Il sindaco di Sapri, pur essendo d'accordo in linea di massima sul vincolo che viene a tutelare le zone panoramiche del Comune, specie della fascia costiera, considerato che il vincolo si estenderebbe anche su tutto il centro abitato, ritiene suo dovere astenersi dalla votazione, per sentire in proposito il parere del Consiglio comunale. Analoga dichiarazione di astensione dal voto fa il sindaco di Vibonati, essendo egli pienamente d'accordo per il vincolo delle zone a valle della statale n. 18, ma ritenendo di dovere interpellare il Consiglio comunale per quanto riguarda l'estensione del vincolo anche sulle zone a monte di detta strada.

La Commissione, pertanto, con l'astensione dal voto dei sindaci di Sapri e Vibonati;

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1967, n. 5.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1967 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 1 *del* 1° *febbraio* 1967).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire trecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 26 gennaio 1966, n. 3 e 15 luglio 1966, n. 8 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi capitoli della parte Spese e della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967 corrispondenti ai sottoindicati capitoli della parte Spese e della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966:

Capitolo 141 della parte Spese: « Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, ecc.... »;

Capitolo 119 della parte Entrate: « Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari, ecc. ... ».

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse all'istituendo apposito capitolo della parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito all'istituendo apposito capitolo della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per lo anno 1967.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, addì 31 gennaio 1967

BIONAZ

(3831)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Comune di Tortolì - Provincia di Nuoro

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica di avere pubblicato all'albo pretorio di questo Comune la Gazzetta Ufficiale n. 111 del 3 maggio 1967 per la durata di tre mesi dal 28 maggio al 28 agosto 1967 e che non vi sono state opposizioni.

Tortolì 30 agosto 1967 IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI TORTOLÌ ★ UFFICIO SEGRETARIO ★